

Legge federale sulle imprese filoviarie

(Legge sulle imprese filoviarie, LIF)¹

del 29 marzo 1950 (Stato 1° luglio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 23, 26, 36, 37^{bis}, 41^{bis}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 luglio 1949⁴,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1

Campo
d'applicazione

¹ La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).

² Per filobus, nel senso della presente legge, s'intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l'applicazione della presente legge.

³ Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.

Art. 2

Espropriazione

Le imprese a cui è applicabile la presente legge possono esercitare il diritto d'espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930⁵ sull'espropriazione.

RU 1951 685

¹ Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

² [CS 1 3; RU 1958 375, 1973 429, 1985 1026]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 81, 82, 87, 92, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

³ Nuovo testo giusta l'all. n. 20 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

⁴ FF 1949 713

⁵ RS 711

Art. 3

Costituzione di
pegni e
liquidazione
forzata

¹ Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.

² Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all'esercizio elettrico.⁶

II. Concessione**Art. 4⁷**

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009⁸ sul trasporto di viaggiatori.

Art. 5 e 6⁹**III. Vigilanza****Art. 7¹⁰**

Autorità
di vigilanza

¹ L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.

² Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.

³ Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

Art. 8¹¹

Competenze
specia-
li dell'UFT

L'UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un'impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁸ RS **745.1**

⁹ Abrogati dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

IV. Costruzione ed esercizio

Art. 9

1. Normalizzazione tecnica

Dopo aver sentito i Cantoni interessati e le imprese concessionarie, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla normalizzazione tecnica dei veicoli e degli impianti.

Art. 10

2. Legislazione sugli impianti elettrici

La posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti elettrici sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione su detti impianti.

Art. 11¹²

3. Legislazione sulle ferrovie
a. Approvazione dei piani

¹ Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una linea filoviarie (impianti filoviarie) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità di vigilanza.

² La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1957¹³ sulle ferrovie.

Art. 11a¹⁴

b. Ulteriori disposizioni

¹ Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:

- a. l'informazione sulla vigilanza;
- b. la notifica degli incidenti e dei quasi incidenti e le relative inchieste;
- c. il trattamento di dati da parte dell'UFT;
- d. la durata del lavoro e del riposo del personale.¹⁵

² Sono fatti salvi gli articoli 12–15.

¹² Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

¹³ RS **742.101**

¹⁴ Introdotta dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1889; FF **2016** 7711).

Art. 11b¹⁶

3a. Obbligo di diligenza

L'impresa è responsabile della sicurezza dell'esercizio. Provvede segnatamente a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

Art. 12

4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi
a. Massima

L'equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.

Art. 13

b. Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura dell'esercizio

¹ L'ammissione dei veicoli e dei rimorchi alla circolazione, come pure l'apertura dell'esercizio sono soggetti all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Ogni veicolo deve portare il segno distintivo dell'impresa ed un numero.

² L'autorizzazione equivale alla licenza di circolazione ed il numero del veicolo alla targa di controllo. L'autorizzazione è notificata tanto all'impresa quanto all'autorità cantonale competente.

Art. 14

c. Licenza di condurre

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l'esame dei conducenti di filobus.

² La licenza di condurre è rilasciata dall'autorità cantonale competente.

³ Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all'autorità di vigilanza.

V. Responsabilità ed assicurazione**Art. 15**

1. Responsabilità

¹ Se col far uso di un filobus è cagionata la morte o una lesione corporale ad una persona o un danno materiale, l'impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 marzo 1932¹⁷ sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Non sono applicabili le disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile in caso di cambiamento del detentore.

¹⁶ Introdotto dal n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

¹⁷ [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: conformemente alla LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).

² Se la morte, la lesione corporale o il danno materiale sono stati causati dall'esercizio di un impianto elettrico o dall'effetto della corrente elettrica sul veicolo, l'impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902¹⁸ concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

³ ...¹⁹

Art. 16

2. Assicurazione ¹ L'impresa è tenuta a concludere un'assicurazione di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal suo esercizio. Le somme assicurate non devono essere inferiori a quelle che la legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive al detentore di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone.

² L'assicurazione dev'essere conclusa presso una società d'assicurazioni autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare la sua attività nella Svizzera o presso un istituto riconosciuto dall'autorità di vigilanza. Il contratto d'assicurazione deve essere approvato dall'autorità di vigilanza.

³ L'esercizio può essere aperto e mantenuto soltanto se i rischi sono coperti da un'assicurazione. L'assicuratore è tenuto ad avvertire l'autorità di vigilanza di qualsiasi sospensione o cessazione dell'assicurazione.

VI. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali

Art. 17

1. Multa disciplinare e ritiro della concessione

¹ ...²⁰

² In caso d'inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d'oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.

¹⁸ RS 734.0

¹⁹ Abrogato dall'all. n. 20 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

²⁰ Abrogato dall'art. 96 cpv. 1 n. 9 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU 1958 347; BBl 1956 I 213 ediz. ted.; FF 1956 I 205 ediz. franc).

Art. 18

2. Delitti e contravvenzioni

¹ Sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 15 marzo 1932²¹ sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, ad eccezione di quelle concernenti la circolazione senza licenza e la targa di controllo.

² Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957²² sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.²³

Art. 18a²⁴

3. Tasse

Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l'applicazione della presente legge.

VII. Disposizioni transitorie e finali**Art. 19**

Disposizioni transitorie

¹ La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.

² Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.

Art. 19a²⁵

Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 1999

¹ Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto procedurale.

² Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

²¹ [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: sono applicabili le disposizioni penali della LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).

²² RS 742.101

²³ Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

²⁴ Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

²⁵ Introdotto dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Art. 20

Entrata in vigore
ed esecuzione

Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore della presente legge e prende i provvedimenti per la sua esecuzione. Esso chiede in precedenza il parere delle autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli e delle imprese concessionarie.

Data dell'entrata in vigore: 20 luglio 1951²⁶

²⁶ DCF del 6 lug. 1951.

